REGOLAMENTO PER I TIROCINI

LAUREA MAGISTRALE ABILITANTE classe LM-51 Nuovo Ordinamento Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), ai sensi del D.I. n. 654 del 5 luglio 2022, Sezione A dell'Albo degli Psicologi

Art. 1 – Definizioni e finalità

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo/a. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) svolto durante i corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del/la candidato/a per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.

Tirocinio Pratico-Valutativo (di seguito TPV): si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti sono previsti 30 crediti formativi totali, suddivisi in 10 CFU per la classe di Laurea triennale e 20 CFU per la classe di Laurea magistrale.

Si avvale di:

Soggetto promotore: Università di Padova, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di TPV controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.

Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (di seguito Commissione) composta da docenti dell'Ateneo afferenti alla Scuola di Psicologia dei settori scientifico-disciplinari psicologici e da membri designati dall'Ordine territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, d'intesa con la sede universitaria, svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, di audit, di individuazione dei criteri di accreditamento e mantenimento delle sedi di tirocinio e dei criteri di qualificazione e aggiornamento dei tutor.

Soggetto ospitante: organizzazioni ed enti pubblici o privati, liberi professionisti, presso i quali si svolge il tirocinio (vedi art. 3).

Tutor del soggetto ospitante: psicologo/a iscritto/a all'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe, sez. A, da almeno tre annualità, che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del/della tirocinante all'interno del soggetto ospitante e ne supervisiona le attività formative (Art. 4). Allo scopo di perfezionare la propria preparazione pratico/teorica il/la tirocinante affianca il/la tutor del soggetto ospitante in attività qualificate e finalizzate esclusivamente alla sua formazione.

Tali attività consentiranno al/alla tirocinante di coniugare la preparazione teorica acquisita con competenze applicative tipiche dei diversi ambiti della psicologia.

Il TPV si costituisce come un momento privilegiato per coniugare quanto appreso a livello teorico nel corso di studi e sperimentarlo. L'obiettivo è quello di completare il percorso formativo della laurea Magistrale attraverso lo svolgimento di attività pratiche sotto la supervisione e con il sostegno di professionisti/e esperti/e che svolgono la funzione di tutor.

Il TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

L'eventuale contatto diretto con i/le pazienti-utenti-clienti deve essere sempre supervisionato direttamente dal/dalla tutor del soggetto ospitante e farà riferimento alle norme etiche che regolano la professione psicologica

Art. 2 – Inizio e durata del tirocinio

Il TPV deve avere inizio dopo aver maturato almeno 30 CFU.

La durata totale del tirocinio è di 500 ore, corrispondenti a 20 CFU, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi (max 40 ore alla settimana, max 8 ore al giorno).

Il TPV può essere suddiviso come segue: minimo 14 CFU (350 ore) in sedi esterne all'Università convenzionate; un massimo 6 CFU (150 ore) in sedi interne all'Università; oppure, 20 CFU in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con l'Università.

Art. 3 – Tipologia di Soggetti ospitanti esterni

Gli enti esterni devono essere convenzionati con l'Università: strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei/delle relativi/e tutor, il TPV può essere svolto interamente presso le altre tipologie di strutture esterne convenzionate con l'Università. Gli ambiti di tirocinio, interno e/o esterno, possono coprire più aree della professionalità

dello psicologo cui il/la laureato/a verrà abilitato/a e quindi possono essere svolti in strutture diverse, fermo restando il raggiungimento del monte ore totale di 500.

Art. 4 – Requisiti e compiti del tutor

Il/la tutor dovrà essere iscritto/a da almeno tre annualità all'Ordine degli Psicologi, sez. A. I/le professionisti individuati/e come tutor del soggetto ospitante devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo/a che prevedano un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del/la tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i/le tutor e i/le praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Al/la tutor spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del/la tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal/dalla tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del TPV che tenga conto dei risultati conseguiti dal/dalla tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza. Il/la tutor può seguire contemporaneamente un numero massimo di 5 tirocinanti; è possibile una temporanea sovrapposizione oltre tale numero, per soli motivi amministrativi, di "massimo 15 giorni".

Art. 5 – Tirocinio Pratico-Valutativo all'estero

Il TPV può svolgersi anche all'estero, per un massimo di sei mesi, fermo restando che non si tratti di paesi a rischio, secondo i criteri e le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.mae.aci.it. La Commissione tirocini valuterà l'adeguatezza della struttura e del/della tutor aziendale non potendo essere applicati i criteri di cui all'art. 4. Tutor.

Art. 6 – Progetto formativo

Il TPV viene svolto sulla base di un progetto formativo concordato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal/dalla tirocinante e approvato dal soggetto promotore. Nel progetto formativo dovranno essere dettagliati gli obiettivi e le attività che verranno svolte sotto la supervisione del/della tutor del soggetto ospitante e stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio.

Il progetto formativo deve essere compilato dal/dalla tirocinante di concerto con il/la tutor del Soggetto ospitante. Le modalità per la compilazione e la consegna del progetto formativo all'Ufficio Career Service sono indicate sul sito della Scuola di Psicologia.

Art. 7 – Individuazione della sede di Tirocinio Pratico-Valutativo

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 la sede di TPV deve essere convenzionata con l'Università, secondo le modalità individuate dall'Ufficio Career Service.

La ricerca della sede del TPV da parte del/della tirocinante può avvenire:

- autonomamente, cercando una struttura su tutto il territorio nazionale e estero nella quale compiere il tirocinio; se non ancora convenzionata è necessario contattare l'ufficio Career Service: stage@unipd.it;
- consultando l'elenco delle strutture accreditate accessibile sulla piattaforma Moodle di Psicologia all'indirizzo: https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia. Vi si accede cliccando su Tirocini (è necessaria l'autenticazione ed è possibile scaricare il file PDF caricato)
- mediante un'apposita <u>Vetrina degli Stage</u>, a cura dell'Ufficio Career Service, dove è possibile consultare le offerte pubblicate direttamente da alcune aziende italiane ed estere, disponibili ad ospitare dei tirocinanti.

Art. 8 - Monitoraggio

L'attività di TPV viene monitorata dal Corso di Studio e dall'Ufficio Career Service, attraverso due questionari on-line che il/la tirocinante è tenuto/a a compilare.

Art. 9 – Fine del tirocinio e attribuzione dei CFU

Al termine del tirocinio il/la tirocinante consegna all'Ufficio Career Service il libretto che comprende la valutazione di idoneità da parte del tutor. Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il/la tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello/a studente/ssa relative al «saper fare e al saper essere psicologo/a». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il/la tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono ad esempio:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;

- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti;
- 1) alla progettazione di attività di ricerca-intervento.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

Accertata la correttezza e completezza dei documenti da parte dell'ufficio Career Service, i/le docenti incaricati/e registreranno automaticamente i CFU maturati dal/la tirocinante, previa obbligatoria iscrizione da parte dello/a studente/ssa agli appositi appelli di registrazione. La registrazione avviene online e non richiede la presenza fisica del/la tirocinante.

Gli/le studenti/esse del corso di laurea magistrale in psicologia, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi/e a sostenere l'esame finale, comprensivo della Prova Pratica Valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 1, comma 1, che precede la discussione della tesi di laurea

Art. 10 – Adempimenti formali

Le domande di inizio tirocinio e i documenti attestanti la fine della attività vanno presentate all'Ufficio Career Service.

Art. 11 -Norme transitorie

Il seguente regolamento si applica a partire dalla coorte 2023/2024.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022.